

SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO
DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO,
SITO IN TORINO, VIALE CEPPI N. 6, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL VALENTINO

La Città di Torino, codice fiscale/partita IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, in questo atto rappresentata da, nato ail, domiciliat.... per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, che sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di, tale nominat... in forza del provvedimento del/della Sindaco/a in data, ENTE CONCEDENTE

E

....., CONCESSIONARIO/A.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Ente Concedente, in esecuzione di quanto previsto dal Disciplinare di Gara n./2018, assegna in concessione a....., soggetto aggiudicatario della gara stessa, il bene immobile di proprietà comunale ubicato in Torino, viale Ceppi n. 6, all'interno del Parco del Valentino, identificato al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1351, particella n. 447, classificato come Bene Indisponibile nell'Inventario dei Beni Immobili del Comune di Torino, nelle condizioni di cui al Verbale attestante lo stato di consistenza del bene redatto in sede di sopralluogo in data (la planimetria del bene, il Disciplinare di Gara n./2018 ed il Verbale di consistenza sono allegati alla presente Concessione-Contratto per opportuna completezza).

Per una descrizione sommaria del bene, si rimanda a pag. 2 del richiamato Disciplinare di Gara.

Il bene viene concesso a corpo e non a misura, pertanto non potrà esservi luogo ad azione di lesione, né per aumento né per diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso.

L'Ente Concedente non è tenuto ad alcun risarcimento qualora il bene presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 del Codice Civile. A tal fine, il Concessionario è edotto che:

- il bene è sprovvisto di servizi igienici e quindi, all'attualità, non idoneo all'utilizzo come locale di pubblico intrattenimento;
- sono in corso presso i competenti Uffici dell'Area Edilizia della Città le verifiche istruttorie inerenti la possibilità di sanatoria delle opere non autorizzate realizzate all'interno del compendio.

La Giunta Comunale ha, comunque, approvato l'utilizzo del bene per attività di intrattenimento, in attesa che si definiscano con certezza i rilievi di natura edilizia, i conseguenti programmi di ripristino dello stato dei luoghi (con la rimozione delle edificazioni nel tempo realizzate e non autorizzate), nonché i progetti di futura destinazione dei fabbricati.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il bene oggetto della presente Concessione-Contratto, salvo quanto *infra* precisato, da utilizzare come locale intrattenimento, è, nello specifico, da destinare a

L'attività esercitata dovrà essere compatibile con le prioritarie finalità pubbliche di utilizzo del Parco del Valentino, come previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città (Regolamento n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006, mecc. 2005 10310/046) ed, in particolare, dall'Allegato n. 13 - Parco del Valentino – ai sensi del quale “La regolamentazione degli usi e delle attività consentite all'interno del parco del Valentino si ispira alla necessità di armonizzare una diffusa richiesta di fruizione di un vasto parco storico urbano, ricco di punti di attrazione e ospitante al suo interno molteplici attività, con l'esigenza di tutelare il patrimonio storico, culturale, naturalistico e ambientale in esso presente, racchiuso tra una fascia urbana come quella del quartiere di San Salvario e la sponda fluviale”.

Il bene oggetto di concessione non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi. È, altresì, espressamente vietato depositare, presso l'immobile in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica, nonché sovraccaricare il pavimento dei manufatti oltre i limiti di legge, fermo restando, in caso di necessità, l'obbligo, da parte del/della Concessionario/a, di provvedere all'adeguamento della portata, previa sottoposizione del progetto alla Città per la sua approvazione e rilascio, a lavori

eseguiti, del relativo Certificato di collaudo statico, redatto e sottoscritto da Tecnico/a abilitato/a iscritto/a ad idoneo Albo Professionale.

E' vietata l'installazione di videogiochi di qualsiasi tipo.

L'attività di dovrà essere svolta con diligenza e professionalità ed i locali dovranno essere mantenuti in condizioni di adeguato decoro, anche in considerazione della particolare ubicazione del compendio.

ARTICOLO 3 – CONSEGNA E RESPONSABILITA'

L'immobile è consegnato al/alla Concessionario/a, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative pertinenze, diritti, servitù attive e passive (anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti).

Il/la Concessionario/a è costituito/a custode del bene allo/a stesso/a concesso e risponderà di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati all'immobile dal/dalla Concessionario/a o da persone che lo/a stesso/a vi abbia immesso.

Il/la Concessionario/a solleva l'Ente Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti causati a se stesso/a o a terzi/e - derivanti da fatto doloso o colposo proprio o di terzi/e o in conseguenza di negligenza - che non siano imputabili direttamente a colpa dell'Ente Concedente.

Il/la Concessionario/a dovrà adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo del bene, improntando la propria attività a condizioni di massima sicurezza ed attuando tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica, obbligandosi al rispetto della normativa vigente - con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi ed ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica.

Il/la Concessionario/a terrà l'Ente Concedente indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione che possano derivare da parte di terzi/e, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 4 - DURATA

La Concessione avrà la durata di anni 1 con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e contestuale consegna del bene e sarà rinnovabile sino al 31 ottobre 2019.

E' escluso il rinnovo tacito.

A fronte di richiesta scritta da parte del/della Concessionario/a, da inoltrarsi all'Ente Concedente almeno tre mesi prima della scadenza naturale del rapporto, potrà essere valutata l'ipotesi di

rinnovo da parte dell'Ente Concedente esclusivamente nel caso in cui, durante il vigente rapporto, non siano stati contestati nei confronti del/della Concessionario/a inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente Concessione-Contratto o dal Disciplinare di Gara n./2018.

Alla scadenza dell'eventuale rinnovo, la Concessione si intenderà cessata di pieno diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora da parte dell'Ente Concedente, con l'obbligo del/della Concessionario/a di riconsegna del bene medesimo libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo, previo sopralluogo e contestuale redazione - in duplice copia ed in contraddittorio delle parti - di Verbale di riconsegna attestante lo stato di consistenza del bene.

Si precisa che, alla scadenza naturale o anticipata del rapporto, data la natura concessoria dello stesso, non verrà riconosciuta l'eventuale indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978; pertanto il/la Concessionario/a non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Il/la Concessionario/a ha la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto con un preavviso di almeno tre mesi presentando istanza scritta (a mezzo Raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Contratti Commerciali del Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Patrimoniali dell'Area Patrimonio, piazza Palazzo di Città n. 7, 10122 Torino), fermo restando che, durante tale periodo dovrà essere garantito il regolare svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 5 - CANONE

Il/la Concessionario/a verserà all'Ente Concedente un canone annuo di Euro, fuori campo IVA, in rate mensili anticipate – da pagare entro e non oltre il ventesimo giorno del mese di competenza - oltre al rimborso delle spese per eventuali oneri accessori e per quant'altro a carico del/della Concessionario/a in base alle norme vigenti ed alle consuetudini.

Quanto dovuto dal/dalla Concessionario/a dovrà essere pagato mediante apposito bollettino che sarà inviato dalla società di riscossione all'uopo incaricata.

Salvo diversa e motivata indicazione dell'Ente Concedente, il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale e sarà dovuto il pagamento dell'interesse legale per ritardato pagamento, anche parziale, del canone rispetto alla data di scadenza di ciascuna rata. Il canone sarà automaticamente aggiornato su base annua (in caso di rinnovo), nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

In caso di revoca o decadenza della Concessione, l'Ente Concedente tratterà per intero il canone relativo alla mensilità in corso.

In caso di recesso anticipato del/della Concessionario/a, il canone è dovuto per l'intero periodo di preavviso di cui al precedente Art. 4.

ARTICOLO 6 - SPESE

Sono a carico del/della Concessionario/a le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, acqua, gas, telefono, pulizia, oneri raccolta/smaltimento rifiuti e, più in generale, tutti gli oneri presenti e futuri inerenti alla conduzione del bene ed all'esercizio dell'attività per la quale è destinato.

E' a carico del/della Concessionario/a l'eventuale installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione di misuratori.

ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE ED ONERI

Sono a carico del/della Concessionario/a le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di adeguamento tecnico/igienico/sanitario dell'immobile e degli impianti in esso presenti, la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, senza la Concessione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte della Città di Torino o di altri Enti Pubblici.

Tra gli oneri posti a carico del/della Concessionario/a si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, accatastamento/aggiornamento/variazione catastale, gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l'adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il/la Concessionario/a dovrà produrre le certificazioni relative all'idoneità degli impianti redatte e firmate da professionista abilitato/a.

Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Concedente.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati a cura e spese del/della Concessionario/a, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte degli Uffici Tecnici Comunali, senza che il/la Concessionario/a possa vantare alcun indennizzo da parte della Città, nemmeno al termine del rapporto.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il/la Concessionario/a dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

In relazione agli eventuali interventi di cui sopra, il/la Concessionario/a dovrà provvedere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, alla stesura - tramite uno o più progettisti/e abilitati/e - di tutte le fasi di progettazione e delle relazioni necessarie per l'inizio dei lavori, da redigersi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia. Il/la Concessionario/a assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell'inizio di ogni intervento sul bene è obbligo del/della Concessionario/a comunicare alla Città il nome e la ragione sociale della ditta esecutrice e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire. In ogni caso l'impresa di costruzione che eseguirà i lavori, oltre a dover risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa antimafia e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel d. lgs. 81/2008 e s.m.i. L'osservanza di quanto sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dalla Città. Quest'ultima resta comunque estranea a tutti i rapporti del/della Concessionario/a con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere. A tal fine il/la Concessionario/a manleva l'Ente Concedente da ogni responsabilità al riguardo. A chiusura dei lavori dovrà essere prodotta dal/dalla Concessionario/a la documentazione relativa a collaudi, aggiornamenti catastali ed ogni altra certificazione da cui risulti l'ultimazione delle opere.

ARTICOLO 8 - OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE

Non potranno essere realizzate opere, né essere apportate modifiche, innovazioni, addizioni, migliorie o trasformazioni all'immobile ed agli impianti da parte del/della Concessionario/a, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Concedente e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Poiché il Parco del Valentino, nel suo insieme, è oggetto di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii e rientra nel Piano Paesistico Regionale adottato nel 2009, ogni intervento sul bene dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e vagliato dalla Commissione Locale per il Paesaggio, istituita dal Consiglio Comunale nel 2009, per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di far rimuovere al/alla Concessionario/a eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima Città sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.

In ogni caso, ogni opera, addizione e miglioria realizzata sull'immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte dell'Ente Concedente, nemmeno al termine del rapporto, alcun riconoscimento di indennità, indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - RIPARAZIONI E RESTAURI

L'Ente Concedente potrà, in ogni tempo, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell'immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del/della Concessionario/a, indipendentemente dalla durata dei lavori, rinunciando, il/la Concessionario/a, al disposto dell'art. 1584 c.c.

ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONI

Il/la Concessionario/a si impegna a stipulare, per tutta la durata della Concessione, idonea polizza assicurativa per la conservazione dell'immobile e di ogni eventuale bene mobile di proprietà dell'Ente Concedente contro i rischi di danneggiamento derivanti da incendio, eventi atmosferici e atti vandalici. La polizza dovrà, inoltre, garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa, comunque, a danni arrecati, nell'immobile, a terzi o a beni di terzi, anche per cause imputabili all'immobile stesso. La copertura contro i rischi derivanti da R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore ad euro 6.000.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro.

Il/la Concessionario/a, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, dovrà consegnare all'Ufficio Contratti Commerciali dell'Area Patrimonio copia delle polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva all'Ente Concedente di tutte le quietanze successive.

Nelle polizze sopra indicate, il novero degli "assicurati" dovrà risultare espressamente esteso, oltre al/alla Concessionario/a, alla Città di Torino.

ARTICOLO 11 - GARANZIE

A garanzia del pagamento del canone e dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla Concessione, viene consegnato dal/dalla Concessionario/a all'Ente Concedente originale della cauzione definitiva infruttifera versata ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di Gara n./2018.

In caso di mancato pagamento del canone per due mensilità, anche non consecutive, o in caso di inadempienze contrattuali (compresa la mancata presentazione del rinnovo della garanzia - se prestata con fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa - almeno 60 giorni prima della sua scadenza), la Città potrà incamerare la cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

L'ente Concedente resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla suddetta cauzione l'ammontare dei danni riscontrati sull'immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

Al termine – naturale o anticipato - della Concessione, la cauzione definitiva sarà restituita al/alla Concessionario/a, senza interessi, previa verifica del buono stato manutentivo in cui viene riconsegnato l'immobile e dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di Concessione. Se costituita a mezzo fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa, la stessa sarà svincolata.

ARTICOLO 12 – CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

È vietata la cessione, totale o parziale, della Concessione dell'immobile ad altri/e, pena la decadenza della stessa ed il risarcimento del danno alla Città.

È, altresì, vietata la sub-concessione dell'immobile ad altri/e, pena la decadenza della Concessione ed il risarcimento del danno alla Città.

ARTICOLO 13 - MOROSITÀ

Il mancato pagamento di tre rate del canone, anche non consecutive, costituisce motivo di decadenza della Concessione per grave inadempimento e dà luogo alla automatica costituzione in mora del/della Concessionario/a anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

ARTICOLO 14 - ACCERTAMENTI

I/le Funzionari/Funzionarie del Comune di Torino, muniti/e di tesserino di riconoscimento, potranno accedere in qualsiasi momento all'immobile dato in Concessione per procedere ad ispezioni e accertamenti, nonché alla richiesta di documentazione, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni normative e delle finalità della Concessione.

ARTICOLO 15 - REVOCA E DECADENZA

L'Ente Concedente può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso di almeno tre mesi, sospendere o modificare la Concessione per preminenti motivi di interesse pubblico, senza obbligo di indennizzo. L'Ente Concedente si riserva la facoltà di revocare la Concessione per motivi di ordine pubblico ed in caso di reiterate sanzioni comminate per violazioni a Regolamenti municipali. In caso di grave inadempimento agli obblighi tutti posti a carico del/della Concessionario/a, l'Ente Concedente potrà pronunciare la decadenza dalla Concessione ed esigere la restituzione immediata del bene, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

ARTICOLO 16 – ESTINZIONE

La naturale scadenza del termine, la morte del/della Concessionario/a persona fisica, lo scioglimento del/della persona giuridica, la perdita della capacità giuridica del/della Concessionario/a, l'insorgere di cause che determinino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, il venir meno del bene immobile oggetto di Concessione, la cessazione dell'attività da parte del/della Concessionario/a, la sopravvenuta dichiarazione di inagibilità permanente da parte delle competenti Autorità (indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine), il ricorrere di cause di revoca o decadenza, nonché la rinuncia anticipata della Concessionaria determinano l'estinzione del rapporto di Concessione, con esclusione del diritto della Concessionaria a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.

Il/la Concessionario/a non ha, altresì, alcun diritto di prelazione in caso di vendita o di nuova concessione del bene oggetto del presente atto.

ARTICOLO 17 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Al termine naturale o anticipato della Concessione, il bene dovrà essere riconsegnato all'Ente Concedente, libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo d'uso, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dall'Ente Concedente a titolo di compensi, indennità, risarcimenti; è, altresì, escluso ogni diritto del/della Concessionario/a a rivendicazioni per altri locali di proprietà comunale.

Dovrà essere all'uopo redatto, in duplice copia ed in contraddittorio delle parti, apposito Verbale di riconsegna attestante lo stato di consistenza del bene.

Ogni danno accertato comporta per il/la Concessionario/a l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di ritardata riconsegna dell'immobile a scadenza naturale o anticipata della presente Concessione, il/la Concessionario/a dovrà corrispondere un'indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima (cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati *pro tempore*), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e fermo restando il diritto della Città di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

In detto periodo rimarranno in vigore le condizioni della Concessione scaduta.

ARTICOLO 18 - SPESE D'ATTO

Le spese connesse alla stipulazione della presente Concessione, quelle di registrazione e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del/della Concessionario/a.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DOMICILIO

Per gli effetti del presente atto, il/la Concessionario/a elegge il proprio domicilio presso:

.....

ARTICOLO 20 - MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE

Ogni modifica alla presente Concessione (all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in forma scritta.

Eventuali acquiescenze o tolleranze dell'Ente Concedente non costituiranno, in alcun caso, modifiche.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente atto è competente il Foro di Torino.

ENTE CONCEDENTE

.....

IL/LA CONCESSIONARIO/A

.....

.....

Il/la Concessionario/a dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni riportate nel presente Atto ed in particolare:

- l'art. 1 – Oggetto
- l'art. 2 – Destinazione dell'immobile
- l'art. 3 – Consegna e responsabilità
- l'art. 4 – Durata
- l'art. 7 – Manutenzione e oneri
- l'art. 8 - Opere, addizioni e migliorie
- l'art. 9 – Riparazioni e restauri
- l'art. 11 – Garanzie

- l'art. 12 – Cessione e sub-concessione
- l'art. 13 - Morosità
- l'art. 15 – Revoca e decadenza
- l'art. 21 - Foro competente

Torino,

IL/LA CONCESSIONARIO/A

.....

L'Ente Concedente informa il/la Concessionario/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente atto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.